

PROVINCIA DI TORINO

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 10-248367/2000

OGGETTO: progetto di completamento della variante nord-est all'abitato di Montanaro tra la S.P. n°82 e la S.P. n°86 con collegamento alla S.S. n°26, nei Comuni di Montanaro, Chivasso e Caluso (TO). Procedura di verifica *ex art.* 10, legge regionale n° 40 del 14 dicembre 1998. Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale.

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- il Servizio Pianificazione Viabilità di questo ente, ha presentato il progetto preliminare di completamento della variante nord-est all'abitato di Montanaro tra la S.P. n°82 e la S.P. n°86 con collegamento alla S.S. n°26, nei Comuni di Montanaro, Chivasso e Caluso (TO), per gli adempimenti relativi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il citato progetto è sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA, a norma dell'art. 10 della citata legge regionale n. 40/98;
- in data 27.9.2000 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- in data 4.10.2000, presso la sede dell'Area Ambiente, via Valeggio n. 5 - Torino, si sono riuniti l'Organo Tecnico e la Conferenza dei Servizi;

Considerato che:

- le opere riguardano la costruzione di nuovi tratti di strada extraurbana, come indicato nell'allegato B2, legge regionale 14 dicembre 1998, n°40;
- il progetto è ubicato a nord e a est dell'abitato di Montanaro e si compone principalmente dei seguenti tratti:
 - assi A,B,D che costituiscono la vera e propria circonvallazione dell'abitato di Montanaro e che realizzano un collegamento tra la S.P. n°82 e la S.P. n°86;
 - asse E, in affiancamento alla ferrovia Torino-Ivrea-Aosta sul lato est della stessa, che si configura come nuovo tracciato della S.P. n°86 al fine di abbandonare il tracciato, sempre in asse alla ferrovia ma ad ovest della stessa. Questo tratto consente l'eliminazione degli attuali passaggi a livello e un accesso diretto alla viabilità principale per la cava Ronchi che verrà realizzata per l'estrazione del materiale inerte per la costruzione della linea Alta Capacità Torino-Milano;
 - asse C che consente il collegamento tra la S.S. n°26 Chivasso-Caluso e la sopraccitata nuova circonvallazione di Montanaro, nonché una bretella di collegamento tra la S.P. n°82 e la S.S. n°26;
- il progetto interessa per 6010 m il Comune di Montanaro, per 750 m il Comune di Chivasso e per 40 m il Comune di Caluso.

- i dati dimensionali del progetto, conformi alla V categoria CNR, sono:

- lunghezza del tratto viario	6800	m
- numero corsie previste	2	
- larghezza corsie	3.5	m ciascuna
- larghezza delle banchine laterali	1.25	m ciascuna
- altezza del rilevato (eccetto i sovrappassi)	0.5-1	m
- profondità massima di scavo	4	m
 - il progetto prevede inoltre:
 - la realizzazione di 6 rotatorie:
 - allacciamento a tratto già realizzato
 - collegamento con la cava Ronchi
 - svincolo su raccordo est-ovest verso S.S. n°26
 - innesto su S.S. n°26
 - riallacciamento alla S.P. n°82 a sud
 - accesso all'area industriale di Montanaro
- L'isola centrale è delimitata da una fascia valicabile.
 Tutte le rotatorie sono realizzate in piano, tranne quella a sud della S.P. n°82 che ha un pendenza del 2%;
- la realizzazione delle scarpate, modellate con la pendenza 2/3 e rivestite da uno strato di terreno costipato e inerbato;
 - la realizzazione di due sovrappassi ferroviari per il superamento dell'asse ferroviario Torino-Ivrea-Aosta:
 - cavalcavia a nord di 3 campate per superamento della S.P. n°86 (vecchio e nuovo tracciato) e della linea ferroviaria
 - cavalcavia a sud con inclinazione maggiore del 45%;
- Per entrambi si prevede la realizzazione di marciapiedi laterali di 1,5 m con adeguate barriere di sicurezza;
- la realizzazione sovrappassi e sottovie per la continuità delle strade comunali e interpoderali;
- il progetto prevede di conferire parte del materiale di scotico in discarica.

Rilevato che:

- Dal punto di vista metodologico e della documentazione presentata per la fase di verifica il materiale fornito dal proponente presenta alcune lacune in riferimento alle indagini geotecniche, geologiche e idrologico-idrauliche di prima approssimazione previste dal D.M. 11.3.1988 e, per un progetto preliminare, dalla L. 109/1944 e dal D.P.R. n°554 del 21.12.1999;
- Dal punto di vista della pianificazione territoriale generale e di settore si rileva che:
 - l'intervento non rientra in aree protette;
 - il tracciato proposto si discosta lievemente da quello indicato nello schema della "viabilità in progetto" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) ma vengono comunque assicurate le funzioni di collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle Norme di Attuazione;
 - il raccordo a sud tra il nuovo tracciato e la S.P. n° 82 ricade nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi della L. 490/99 in seguito alla presenza della Gora di Chivasso;
 - dall'esame della normativa vigente, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 621-71253 del 28.04.1999, della documentazione tecnica prodotta nell'ambito del programma di ricerca (coordinato con la Provincia di Torino) in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica e difesa del suolo, non sono emersi dati di criticità per quanto concerne l'assetto geomorfologico dell'area in esame;
 - la tipologia di paesaggio in cui si inserisce l'intervento è quella del paesaggio irriguo dei seminativi a rotazione;
- Dal punto di vista della pianificazione territoriale comunale si rileva che l'intervento è realizzato su terreni attualmente individuati dai PRGC come "Area Agricola";
- Dal punto di vista progettuale e tecnico si rileva che:
 - l'intervento viene realizzato su terreno prevalentemente pianeggiante,
 - non sono previsti scavi in profondità;
 - vengono utilizzati, in particolare per l'asse C, alcuni sedimi stradali già esistenti, attualmente interessati da strade interpoderali;
 - l'asse E costituisce un nuovo tracciato che si pone in affiancamento alla linea ferroviaria esistente;
 - l'unico tratto che viene realizzato su sedimi da occupare *ex novo* in aree prive di altre infrastrutture è l'asse A, B, D;
- Dal punto di vista ambientale si rileva che:
 - i suoli interessati dall'intervento sono per la maggior parte di III^a classe di capacità d'uso salvo alcune ridotte porzioni appartenenti alla II^a classe;

- si evidenzia un consumo di buon terreno agrario, bonificato e reso fertile nel corso dei millenni, e una possibile compromissione di aziende agricole seppure, per le caratteristiche locali, non grave; nell'ambito dell'attuale progetto si rileva che, sia pure individuando tracciati il meno possibile invasivi delle strutture agricole esistenti, esso non consente ancora una corretta valutazione delle eventuali criticità indotte sulle infrastrutture agricole e sulla struttura fondiaria; il progetto stesso non prevede esplicitamente interventi di mitigazione e/o contenimento di tali fenomeni;
- la netta diminuzione dei transiti veicolari prevista all'interno dell'abitato di Montanaro lungo la S.P. n°86 costituirà un miglioramento della qualità dell'aria per la popolazione residente;
- il tratto compreso tra la rotonda d'innesto della variante alla S.P. n° 82 e la strada che collega il Comune di Montanaro con la frazione Pilone dei Tremoli, di lunghezza 280 m (Asse B) interessa una zona con destinazione d'uso residenziale come previsto dal PRGC vigente, per la quale si passerà da una situazione di inquinamento atmosferico pari al fondo urbano ad una situazione di impatto ambientale che potrà presentare livelli più sostenuti anche se presumibilmente nella norma;
- la realizzazione dell'opera potrebbe produrre un incremento dei livelli sonori nell'area interessata e nelle zone limitrofe, con effetti da verificare sulla popolazione ed in particolare per i ricettori più esposti e sensibili ("aree residenziali"). I maggiori incrementi sonori saranno temporalmente limitati alle fasi di cantiere, mentre in fase di esercizio della strada, in caso di eventuali previsioni di superamento dei limiti consentiti, il progetto dovrà comprendere indicazioni specifiche sull'adozione di adeguati sistemi di mitigazione;
- che nella zona è presente una numerosa popolazione di cinghiali e qualche capriolo;
- che lungo il tracciato dell'asse C, che collega la variante est alla S.S. n°26, sono attualmente presenti alcuni esemplari arborei;
- il Comune di Montanaro e quello di Chivasso esprimono parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- nel corso delle sedute della Conferenza dei Servizi sono state particolarmente approfonditi i temi relativi alla scelta del tracciato e alla valutazione delle alternative. Il Servizio Pianificazione Viabilità ha fornito e illustrato la documentazione prodotta in merito. I soggetti interessati presenti alla Conferenza dei Servizi hanno condiviso le scelte effettuate;

Ritenuto di escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n°40, dalla fase di valutazione, subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. il completamento delle indagini geotecniche, geologiche e idrauliche previste dal D.M. 11.3.1988, con particolare attenzione al dimensionamento idraulico delle canalette di raccolta delle acque meteoriche, che dovrà essere eseguita considerando tempi di ritorno cautelativi, al fine di prevenire ed evitare allagamenti del tratto stradale, assicurando anche un adeguato deflusso alle acque meteoriche;
2. l'acquisizione della necessaria autorizzazione della Regione Piemonte - Settore beni ambientali e paesistici per le aree sottoposte a vincolo di protezione ai sensi D.Lgs. 490/99 art. 146 lett. C (interferenza del tracciato in progetto con la fascia di 150 m a lato della Gora di Chivasso);
3. il mantenimento della funzionalità delle strade agricole: comunali, vicinali consorziali e interpoderali esistenti o la realizzazione di strade alternative funzionali all'uso agricolo;
4. il mantenimento delle bealere e canali irrigui esistenti, sia consorziali che aziendali, fatta salva la possibilità di realizzare varianti funzionali, utilizzando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica e garantendo insieme sia la portata che la facilità della manutenzione ordinaria e straordinaria;
5. il mantenimento di rii e fossi di sgrondo idraulico esistenti, che dovranno essere dimensionati per garantirne la funzionalità anche in caso di eventi eccezionali preventivando l'aumento delle portate conseguenti alle impermeabilizzazioni realizzate con l'opera stessa, salvo le opere inserite in progetti organici di laminazione delle piene;
6. la predisposizione di un progetto, da concordare con gli agricoltori interessati e le loro Organizzazioni e con la Provincia di Torino - Area Attività Produttive, sentiti i comuni coinvolti, finalizzato ad individuare le possibili criticità, in termini di effetti negativi sulla maglia fondiaria conseguenti alla realizzazione dell'opera, e a prevedere i conseguenti interventi di mitigazione e ricomposizione. Nell'ambito della definizione delle mitigazioni deve essere verificata l'esigenza di espropriare anche superfici residuali o in alternativa provvedere all'accorpamento funzionale di altre particelle con costi a carico dell'ente costruttore. Tale progetto dovrà altresì verificare la necessità di realizzare una quinta vegetativa di essenze arbustive autoctone alte 2-3 m e profonde 1-2 m a protezione delle eventuali coltivazioni di prodotti da consumo fresco. Tali interventi, se necessari, dovranno far parte del progetto di rinaturalizzazione ai lati dei tratti viari di cui al punto 7;
7. un progetto complessivo di recupero a verde e rinaturalizzazione ai lati dei tratti stradali in progetto, da concordarsi con il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia, che preveda il mantenimento ai lati del tratto viario delle essenze arboree esistenti o, se non possibile, la realizzazione di piantumazioni di filari di essenze arboree locali. Nel caso in cui non vi siano spazi idonei a garantire condizioni di sicurezza le specie arboree possono essere sostituite da filari di essenze arbustive autoctone. La progettazione degli interventi dovrà tenere particolarmente conto della necessità di offrire la massima protezione possibile realizzando fasce verdi

"tampone" soprattutto nei tratti più prossimi a zone residenziali, nonché delle particolari esigenze di mascheramento e inserimento paesaggistico nei confronti delle opere d'arte più significative ed impattanti (sovrappassi, rotatorie). Gli interventi dovranno essere armonizzati con l'eventuale installazione di barriere antirumore (a seguito dello studio di cui al punto 9), nonché con la necessità di invogliare la fauna ad utilizzare i previsti sottopassi di cui al punto 11;

8. l'accantonamento e la protezione di tutto il terreno vegetale rimosso in vista di un successivo riuso per il ricoprimento dei terrapieni dei sovrappassi o per gli interventi di recupero ambientale della Cava Ronchi. Dovrà in ogni caso essere evitato il conferimento in discarica di tali materiali;
9. la valutazione previsionale dei livelli di inquinamento acustico presso i ricettori più esposti (aree residenziali) comprensiva delle indicazioni specifiche relative ad eventuali opere di mitigazione da adottare in caso di superamento dei limiti previsti. (Documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 della Legge 447/95);
10. la predisposizione di apposite misure per contenere la dispersione di polveri durante le fasi di cantiere;
11. la collocazione di adeguata cartellonistica stradale al fine di segnalare la presenza di possibili attraversamenti da parte di animali selvatici e la predisposizione di barriere fisse (guard rail doppi) e passaggi faunistici obbligati (sottopassi delle dimensioni di 2 m di larghezza per 1,5 m di altezza) nelle zone segnalate come a più alto rischio di incidente.

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP in 63-65326 del 14.4.1999;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sugli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

Visto il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616, commi 1 e 2;

Vista la legge 447/95

Visto il DM 11 marzo 1988;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 4.10.2000 e in data 17.11.2000, ove risulta l'uniforme considerazione espressa dai partecipanti di escludere il progetto presentato alla procedura di valutazione;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, il progetto di completamento della variante nord est all'abitato di Montanaro tra la S.P. n°82 e la S.P. n°86 con collegamento alla S.S. n°26, nei Comuni di Montanaro, Chivasso e Caluso (TO) presentato dal Servizio Pianificazione Viabilità di questo ente, dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40), subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni dettagliate in premessa che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto definitivo:
 - A. il completamento delle indagini geotecniche, geologiche e idrauliche previste dal D.M. 11.3.1988, con particolare attenzione al dimensionamento idraulico delle canalette di raccolta delle acque meteoriche, che dovrà essere eseguita considerando tempi di ritorno cautelativi, al fine di prevenire ed evitare allagamenti del tratto stradale, assicurando anche un adeguato deflusso alle acque meteoriche;
 - B. l'acquisizione della necessaria autorizzazione della Regione Piemonte - Settore beni ambientali e paesistici per le aree sottoposte a vincolo di protezione ai sensi D.Lgs. 490/99 art. 146 lett. C (interferenza del tracciato in progetto con la fascia di 150 m a lato della Gora di Chivasso);
 - C. il mantenimento della funzionalità delle strade agricole: comunali, vicinali consorziali e interpoderali esistenti o la realizzazione di strade alternative funzionali all'uso agricolo;
 - D. il mantenimento delle bealere e canali irrigui esistenti, sia consorziali che aziendali, fatta salva la possibilità di realizzare varianti funzionali, utilizzando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica e garantendo insieme sia la portata che la facilità della manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - E. il mantenimento di rii e fossi di sgrondo idraulico esistenti, che dovranno essere dimensionati per garantirne la funzionalità anche in caso di eventi eccezionali preventivando l'aumento delle portate conseguenti alle impermeabilizzazioni realizzate con l'opera stessa, salvo le opere inserite in progetti organici di laminazione delle piene;

- F. la predisposizione di un progetto, da concordare con gli agricoltori interessati e le loro Organizzazioni e con la Provincia di Torino - Area Attività Produttive, sentiti i comuni coinvolti, finalizzato ad individuare le possibili criticità, in termini di effetti negativi sulla maglia fondiaria conseguenti alla realizzazione dell'opera, e a prevedere i conseguenti interventi di mitigazione e ricomposizione. Nell'ambito della definizione delle mitigazioni deve essere verificata l'esigenza di espropriare anche superfici residuali o in alternativa provvedere all'accorpamento funzionale di altre particelle con costi a carico dell'ente costruttore. Tale progetto dovrà altresì verificare la necessità di realizzare una quinta vegetativa di essenze arbustive autoctone alte 2-3 m e profonde 1-2 m a protezione delle eventuali coltivazioni di prodotti da consumo fresco. Tali interventi, se necessari, dovranno far parte del progetto di rinaturalizzazione ai lati dei tratti viari di cui al punto G;
- G. un progetto complessivo di recupero a verde e rinaturalizzazione ai lati dei tratti stradali in progetto, da concordarsi con il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia, che preveda il mantenimento ai lati del tratto viario delle essenze arboree esistenti o, se non possibile, la realizzazione di piantumazioni di filari di essenze arboree locali. Nel caso in cui non vi siano spazi idonei a garantire condizioni di sicurezza le specie arboree possono essere sostituite da filari di essenze arbustive autoctone. La progettazione degli interventi dovrà tenere particolarmente conto della necessità di offrire la massima protezione possibile realizzando fasce verdi "tamponi" soprattutto nei tratti più prossimi a zone residenziali, nonché delle particolari esigenze di mascheramento e inserimento paesaggistico nei confronti delle opere d'arte più significative ed impattanti (sovrappassi, rotatorie). Gli interventi dovranno essere armonizzati con l'eventuale installazione di barriere antirumore (a seguito dello studio di cui al punto I), nonché con la necessità di invogliare la fauna ad utilizzare i previsti sottopassi di cui al punto M;
- H. l'accantonamento e la protezione di tutto il terreno vegetale rimosso in vista di un successivo riuso per il ricoprimento dei terrapieni dei sovrappassi o per gli interventi di recupero ambientale della Cava Ronchi. Dovrà in ogni caso essere evitato il conferimento in discarica di tali materiali;
- I. la valutazione previsionale dei livelli di inquinamento acustico presso i ricettori più esposti (aree residenziali) comprensiva delle indicazioni specifiche relative ad eventuali opere di mitigazione da adottare in caso di superamento dei limiti previsti. (Documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 della Legge 447/95);
- L. la predisposizione di apposite misure per contenere la dispersione di polveri durante le fasi di cantiere;
- M. la collocazione di adeguata cartellonistica stradale al fine di segnalare la presenza di possibili attraversamenti da parte di animali selvatici e la predisposizione di barriere fisse (guard rail doppi) e passaggi faunistici obbligati (sottopassi delle dimensioni di 2 m di larghezza per 1,5 m di altezza) nelle zone segnalate come a più alto rischio di incidente.

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data:24/11/2000

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Molina